



COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

SINDACO

ORDINANZA N. 8 RP – N. 41 RG del 29-05-2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE FIUME TERDOPPIO

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del Sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n.470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.lgs. del 30/05/2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE” il quale prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Visto l’art. 83 “Acque di balneazione” del D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

Vista la comunicazione di Ministero della Salute 0004942-24/04/2026 DGCSV -MDS-P;

Vista la comunicazione di ATS - Regione Lombardia e relativi allegati assunta a prot. 10198 del 19/06/2026 dalla quale si evince che il Comune di Gambolò non rientra nell’elenco delle acque monitorate e di, conseguenza, le acque superficiali ricadenti nel territorio comunale sono da considerarsi “non adibite alla balneazione”;

Rilevato che le acque del fiume Terdoppio e dei canali nel tratto attraversante il territorio del Comune di Gambolò non sono balneabili;

Per quanto sopra evidenziato e ritenuto, al fine di salvaguardare l’igiene e la salute pubblica, di adottare il presente provvedimento di divieto per le acque dei fiumi stessi e dei canali irrigui in quanto trattasi di corsi d’acqua destinati ad altri usi rispetto alla balneazione, dandone informazione a tutta la cittadinanza;

Visto l’art.50 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto art. 50, comma 5 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.lgs. n.112 del 31 marzo 1998;



COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

SINDACO

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, il divieto di balneazione permanente nelle acque del fiume Terdoppio, nel tratto di attraversamento del territorio comunale di Gambolò e nelle acque dei canali e fossi affluenti e defluenti, che insistono sul territorio comunale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino a specifica revoca.

AVVERTE

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito web istituzionale;
- tramite posizionamento di cartelli indicativi ed informativi.

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Locale;
- alla Prefettura di Pavia - alla Questura di Pavia - al Comando Provinciale dei Carabinieri - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- all'Agenzia di Tutela della Salute della Provincia di Pavia;
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze>.

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Milano (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

SINDACO

Gambolò 29-05-2026

IL SINDACO
F.to *Dott. ANTONIO COSTANTINO*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03-06-2026 al 18-06-2026

Li 03-06-2026

F.to IL MESSO COMUNALE